

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-2438 del 16/05/2017
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. HERA S.P.A.. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per Scarico n. 23_ID5056, 64_ID106101 e 65_ID106102 appartenenti all'agglomerato AFC0071_Osteria di Piavola in Comune di Mercato Saraceno
Proposta	n. PDET-AMB-2017-2536 del 16/05/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	ROBERTO CIMATTI

Questo giorno sedici MAGGIO 2017 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, ROBERTO CIMATTI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. HERA S.P.A.. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per Scarico n. 23_ID5056, 64_ID106101 e 65_ID106102 appartenenti all'agglomerato AFC0071_Osteria di Piavola in Comune di Mercato Saraceno.

IL DIRIGENTE

Vista la sottoriportata Relazione del Responsabile del Procedimento:

Visto il D.P.R. 13 Marzo 2013, n.59 "*Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti su piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35*";

Visto l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. n. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale;

Vista la L.R. 30 luglio 2015, n. 13 "*Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni*";

Vista la delibera di Giunta Regionale n. 2170 del 21 dicembre 2015 "*Direttiva per svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della LR n. 13 del 2015*";

Vista la delibera del Direttore Generale di Arpa n. 99/2015 "*Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpa a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. 13/2015*";

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1795/2016 del 31 ottobre 2016 "*Approvazione della Direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n.13 del 2005. sostituzione della direttiva approvata con DGR n. 2170/2015.*";

Atteso che in attuazione della L.R. 13/2015, a far data dal 01 gennaio 2016 la Regione, mediante Arpa, esercita le funzioni in materia di Autorizzazione Unica Ambientale;

Vista la Legge 7 Agosto 1990, n. 241 e s.m.i. "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*";

Viste le seguenti norme settoriali:

- D.Lgs. 152/06 "Norme in materia ambientale" – Parte Terza e s.m.i.;
- Deliberazione della Giunta Regionale 9 giugno 2003 n. 1053 "*Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs. 11 maggio 1999 n. 152 come modificato dal D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 258 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento*";
- Deliberazione della Giunta Regionale 14 febbraio 2005 n. 286 recante "*Direttiva concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne (art. 39 – D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152)*";
- "Piano di Tutela della Acque" approvato con Delibera n. 40 della Assemblea Legislativa Regionale il 21/12/2005;
- Deliberazione della Giunta Regionale 18 dicembre 2006 n. 1860 recante "*Linee Guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della D.G.R. n. 286 del 14/02/2005*";
- Deliberazione della Giunta Regionale 22 febbraio 2016, n. 201 "*Approvazione della Direttiva concernente "Indirizzi all'Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi idrici e rifiuti ed agli Enti competenti per la predisposizione dei programmi di adeguamento degli scarichi di acque reflue urbane"*";

- L. 26 ottobre 1995, n. 447;

Vista la domanda presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (di seguito SUAP) dell'Unione dei Comuni Valle del Savio in data 15/02/2017, acquisita al Prot. Unione 6901 e da Arpae al PGFC/2017/2559 del 20/02/2017, da HERA S.p.A. nella persona di Scarcella Gian Nicola, in qualità di Responsabile Impianti Fognario Depurativi di HERA S.p.A., con sede legale in Comune di Bologna (BO), Viale Berti Pichat n. 2/4, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale per Scarico n. 23_ID5056, 64_ID106101 e 65_ID106102 appartenenti all'agglomerato AFC0071_Osteria di Piavola in Comune di Mercato Saraceno, comprensiva di:

1. autorizzazione allo scarico di acque reflue urbane in corpi idrici superficiali, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 152/06 – Parte Terza e s.m.i.;
2. valutazione di impatto acustico;

Atteso che in data 16/02/2017 la Ditta ha trasmesso al SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio documentazione integrativa volontaria, acquisita al Prot. Unione 7009 e da Arpae al PGFC/2017/2647 del 21/02/2017;

Vista la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla domanda, come successivamente integrata, depositata agli atti d'Ufficio;

Verificata la correttezza formale e la completezza documentale;

Vista la comunicazione di avvio del procedimento del 13/03/2017 Prot. Unione 10739, acquisita da Arpae al PGFC/2017/3860, formulata dal SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio ai sensi della L. 241/90 e s.m.i.;

Dato atto che in merito alla documentazione prodotta relativamente all'impatto acustico, con Nota Prot. Com.le 2351 del 02/03/2017, acquisita da Arpae al PGFC/2017/3529 del 07/03/2017, il Responsabile del Settore Edilizia-Urbanistica del Comune di Mercato Saraceno ha comunicato quanto segue: *“(...) Vista e considerata la dichiarazione allegata all'Istanza AUA redatta il 16/01/2017 a firma del TCA Mirco Fanti, che non vi sono presenti sorgenti di rumore, è possibile affermare che l'attività è esclusa dalla presentazione della documentazione di impatto acustico in base all'art. 4 della L.R. 15/2001 e dall'art. 1 della DGR 673/2004”*;

Dato atto delle conclusioni istruttorie fornite dal responsabile del sottoelencato endo-procedimento depositate agli atti d'Ufficio:

- Autorizzazione allo scarico di acque reflue urbane in corpi idrici superficiali- Rapporto istruttorio acquisito in data 16/05/2017;

Atteso che nel sopraccitato rapporto istruttorio è riportato quanto segue: *“(...) Il GSII in istanza evidenzia che gli scarichi sono oggetto di un progetto di risanamento, con l'obiettivo della dismissione e collettamento dei reflui nella rete afferente al depuratore di Bacciolino di Mercato Saraceno; chiede pertanto l'autorizzazione nelle more della modalità e tempistiche di adeguamento dettate dalla DGR 201/2016 che, per il caso specifico, avendo attribuito la priorità 1A prevede le seguenti scadenze: presentazione del progetto definitivo entro il 31/12/2018 e fine lavori entro il 31/12/2021.*

Gli scarichi sono autorizzati esclusivamente in forza della DGR n. 201 del 22 febbraio 2016 “Approvazione della Direttiva concernente indirizzi all'Agenzia Territoriale dell'Emilia Romagna per i Servizi idrici e Rifiuti e agli Enti competenti per la predisposizione dei programmi di adeguamento degli scarichi di acque reflue urbane”, che prevede per l'agglomerato AFC0071_Osteria di Piavola di Mercato Saraceno (il quale comprende gli scarichi in oggetto), il livello di priorità 1A e l'adeguamento dell'impianto entro il 31/12/2021.

(...)

Il presente atto ha scadenza il 31/12/2021; entro tale termine dovrà essere realizzato l'adeguamento degli scarichi in linea con i programmi stabiliti in base alla DGR 201/2016. Prima della attivazione degli scarichi nella nuova configurazione dovrà essere richiesta una nuova istanza di A.U.A.”;

Dato atto che le condizioni e prescrizioni contenute nelle conclusioni istruttorie di cui sopra, in riferimento al titolo abilitativo sostituito con il presente provvedimento, sono riportate nell'**ALLEGATO A e relative**

Appendici, parte integrante e sostanziale del presente atto;

Ritenuto, sulla base dell'istruttoria agli atti e conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 59/2013, di dover adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale a favore di **HERA S.p.A.**, che sarà rilasciata dal SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio;

Precisato che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpae ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente al titolo abilitativo sostituito con il presente atto;

Atteso che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Visti il rapporto istruttorio reso da Giovanni Fabbri e la proposta del provvedimento resa da Cristina Baldelli acquisiti in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento:

DETERMINA

1. Di **adottare**, ai sensi del D.P.R. 59/2013, l'**Autorizzazione Unica Ambientale** a favore di **HERA S.p.A.** (C.F./P.IVA 04245520376) nella persona del Responsabile pro-tempore Impianti Fognario Depurativi della Società HERA S.p.A., con sede legale in Bologna (BO), Viale Berti Pichat n. 2/4, **per Scarico n. 23_ID5056, 64_ID106101 e 65_ID106102 appartenenti all'agglomerato AFC0071_Osteria di Piavola in Comune di Mercato Saraceno.**
2. Il presente provvedimento **sostituisce** il seguente titolo abilitativo ambientale:
 - **Autorizzazione allo scarico di acque reflue urbane in corpi idrici superficiali**, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 152/06 – Parte Terza e s.m.i..
3. Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare tutte le condizioni e prescrizioni contenute nell'**ALLEGATO A e relative Appendici**, parte integrante e sostanziale del presente atto.
4. La presente Autorizzazione Unica Ambientale ha validità fino al 31/12/2021. Entro tale termine dovrà essere realizzato l'adeguamento degli scarichi in linea con i programmi stabiliti in base alla DGR 201/2016. Prima della attivazione degli scarichi nella nuova configurazione, dovrà essere presentata una nuova istanza di Autorizzazione Unica Ambientale.
5. Eventuali modifiche devono essere comunicate o richieste ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 59/2013.
6. Sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpae ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente al titolo abilitativo sostituito con il presente atto.
7. Di dare atto che la Sezione Provinciale di Forlì-Cesena di Arpae è incaricata, ai sensi dell'art. 3 e dell'art. 5 della L.R. 44/95, di esercitare i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento.
8. Di dare atto che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
9. Di dare atto altresì che nelle conclusioni istruttorie e nella proposta del provvedimento, acquisiti in atti, Giovanni Fabbri e Cristina Baldelli attestano l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

Il presente atto è adottato fatti salvi i diritti di terzi.

Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi da parte dell' autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265.

È fatto salvo quanto previsto dalle leggi vigenti in materia di tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio per il rilascio alla ditta richiedente e per la trasmissione ad Arpa, ATERSIR ed al Comune di Mercato Saraceno per il seguito di rispettiva competenza.

Il Dirigente Responsabile
della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
(Arch. Roberto Cimatti)

SCARICHI ACQUE REFLUE URBANE

(Art. 124 D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

A. PREMESSE

Con istanza AUA acquisita in data 20/02/2017 HERA Spa ha presentato istanza di autorizzazione allo scarico n. 23_ID5056, ID106101 e ID106102.

Tali scarichi risultano attualmente non autorizzati e nello specifico:

- lo scarico 23_ID5056 (fossa Imhoff) non risulta adeguato alla classe dell'agglomerato;
- gli scarichi 64_ID106101 e 65_ID106102 (scolmatori testa impianto e di rete) segnalati per la prima volta, in quanto rilevati nell'ambito dei lavori di risanamento di seguito citati.

Il GSII in istanza evidenzia che gli scarichi sono oggetto di un progetto di risanamento, con l'obiettivo della dismissione e collettamento dei reflui nella rete afferente al depuratore di Bacciolino di Mercato Saraceno; chiede pertanto l'autorizzazione nelle more della modalità e tempistiche di adeguamento dettate dalla DGR 201/2016 che, per il caso specifico, avendo attribuito la priorità 1A prevede le seguenti scadenze: presentazione del progetto definitivo entro il 31/12/2018 e fine lavori entro il 31/12/2021.

Gli scarichi sono autorizzati esclusivamente in forza della DGR n. 201 del 22 febbraio 2016 “Approvazione della Direttiva concernente indirizzi all’Agenzia Territoriale dell’Emilia Romagna per i Servizi idrici e Rifiuti e agli Enti competenti per la predisposizione dei programmi di adeguamento degli scarichi di acque reflue urbane”, che prevede per l’agglomerato AFC0071_Osteria_di_Piavola_di_Mercato_Saraceno (il quale comprende gli scarichi in oggetto), il livello di priorità 1A e l’adeguamento dell’impianto entro il 31/12/2021.

Il rapporto tecnico di Arpae ST è stato acquisito in data 23/03/17 PGFC/2017/4448, da considerarsi anche come “format” di riferimento per tutte le reti ricadenti nell’ambito della DGR 201/2016 costituite da Fossa Imhoff con pozzetto di ispezione prima dello scarico e scolmatore di “testa impianto” e scolmatori di rete;

In data 01/03/2017 PGFC/02017/3169 è stato richiesto il parere di competenza al Dipartimento di Sanità Pubblica; visto il silenzio dei successivi trenta giorni, si intende acquisito parere favorevole;

Le motivazioni sopra riportate, l’istruttoria effettuata e la documentazione agli atti consentono di autorizzare lo scarico di acque reflue urbane ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs 152/06 e s.m.i nel rispetto delle condizioni e prescrizioni specifiche di seguito riportate.

B. DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO

La documentazione tecnica di riferimento della presente autorizzazione è costituita dalla documentazione, conservata agli atti, presentata per il rilascio della istanza di AUA alla Unione dei Comuni della Valle del Savio ed acquisita in data 20/02/2017 PGFC/2017/2559 e successiva integrazione volontaria del 21/02/2017 PGFC/2017/2647.

C. SCARICO OGGETTO DI AUTORIZZAZIONE

Gli scarichi autorizzati ai sensi dell’art. 124, del D.Lgs 152/2006 e s.m.i, sono di seguito indicati:

1. Scarico 23_ID5056, “fossa Imhoff” (Appendice 1);
2. Scarico n° 64_ID106101 “testa impianto” (appendice 2)

3. Scarico n° 65_ID106102 “scolmatore di rete” (appendice 3).

D. PRESCRIZIONI

Il presente atto ha scadenza il 31/12/2021; entro tale termine dovrà essere realizzato l'adeguamento degli scarichi in linea con i programmi stabiliti in base alla DGR 201/2016. Prima della attivazione degli scarichi nella nuova configurazione dovrà essere richiesta una nuova istanza di A.U.A.

Il rilascio del titolo abilitativo è subordinato al rispetto delle seguenti prescrizioni e di quanto contenuto nelle successive appendici:

1. Il Gestore dovrà realizzare gli adeguamenti relativi alla realizzazione dell'impianto di trattamento coerentemente a quanto previsto dalla DGR n. 201 del 22/02/2016;
2. In attesa della realizzazione degli interventi di adeguamento, a tutti gli scarichi afferenti alla rete fognaria diversi dagli scarichi domestici, devono essere applicati i limiti previsti dalla Tabella 3 dell'Allegato 5 alla Parte terza del D. Lgs. 152/06;
3. Non vanno attivati scarichi di acque reflue industriali nelle reti fognarie afferenti allo scarico di acque reflue urbane in oggetto, prima dell'intervento di realizzazione dell'impianto di trattamento;
4. Non sono ammessi nuovi allacci. Eventuali nuovi allacci di reti fognarie provenienti da nuove urbanizzazioni o estensioni di quelle esistenti dovranno essere valutati con riferimento alla tempistica di realizzazione dell'intervento di adeguamento;
5. Ogni variazione inerente la rappresentanza legale dello scarico (sub-procuratore) oggetto della presente autorizzazione andrà comunicata tempestivamente (non oltre le 48 ore dalla nomina) ad Arpae allegando i relativi documenti comprovanti le deleghe;
6. La tenuta di un apposito registro nel quale saranno annotate le operazioni di manutenzione della fossa Imhoff e della rete fognaria nonché le verifiche delle condizioni di funzionalità dell'impianto;
7. Il pozzetto di ispezione terminale, idoneo al prelievo di campioni di acque di scarico e posizionato subito a monte del punto di immissione in acque superficiali dovrà essere mantenuto costantemente accessibile, a disposizione degli organi di vigilanza, ai sensi del comma 3 dell'art. 101 del D.Lgs.152/06;
8. E' fatto obbligo dare immediata comunicazione ad Arpae di guasti agli impianti (fossa Imhoff e/o scolmatori) di altri fatti o situazioni che possono costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente;
9. Dovrà essere data immediata comunicazione Arpae nel caso si verificano imprevisti tecnici che modificano provvisoriamente il regime e la qualità dello scarico, sia per fossa Imhoff sia per gli scolmatori, con l'indicazione delle cause dell'inconveniente e dei tempi necessari al ripristino della situazione di normalità;
10. Dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare impaludamenti o ristagni delle acque reflue nel fosso recettore onde impedire o evitare al massimo esalazioni moleste o sviluppo di insetti;
11. Il responsabile dello scarico dovrà garantire adeguati controlli e manutenzioni, eseguiti con idonea periodicità, agli scolmatori, al fine di evitare depositi e ostruzioni di materiali vari; i fanghi raccolti dovranno essere allontanati con mezzo idoneo e smaltiti presso un impianto autorizzato. I documenti comprovanti la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei fanghi dovranno essere conservati a disposizione degli organi di vigilanza;
12. Dovrà essere tenuto un registro delle manutenzioni ove dovranno essere annotate tutte le operazioni di manutenzione, i mal funzionamenti e tutte le operazioni eseguite in condizioni di eventi particolari, tali registri dovranno essere conservati a disposizione degli organi di vigilanza.

Scarico 23_ID5056

Identificativo del GSII	ID5056
da:	unitaria
Trattamento:	Fossa Imhoff dal volume complessivo 40.600 lt di cui lt 11.600 per la fase di sedimentazione lt 29,000 per la fase di digestione
Località:	Via Majorana 28P - loc. Osteria di Piavola (Mercato Saraceno)
Coordinate Etrs UTM 32N impianto	751107 - 4879714
Coordinate Etrs UTM 32N scarico	751124 - 4879720
Agglomerato:	AFC0071_Osteria di Piavola
Consistenza Agglomerato:	200<C<2.000
Potenzialità impianto	290 AE, prevedendo due svuotamenti annui
Utenza trattata	250
Corpo idrico ricettore:	Fosso della Mondra
Bacino idrico:	Savio

Prescrizioni specifiche

1. La fossa Imhoff dovrà essere gestita nel rispetto delle norme di cui all'all. 5 della delibera del Comitato dei Ministri per la tutela delle acque dall'inquinamento del 4 febbraio 1977;
2. La fossa Imhoff dovrà essere vuotata con periodicità adeguata e comunque non superiore all'annuale. I fanghi raccolti dovranno essere allontanati con mezzo idoneo e smaltiti presso un impianto autorizzato. I documenti comprovanti la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei fanghi dovranno essere conservati a disposizione degli organi di vigilanza;
3. La fossa Imhoff, i pozzetti e gli scolmatori devono essere mantenuti costantemente liberi da copertura in terreno e accessibili per la manutenzione ed eventuali controlli;
4. Entro sessanta giorni dal rilascio dell'atto deve essere presentata ad Arpae - SAC di Forli-Cesena istanza volta ad ottenere il provvedimento di concessione per occupazione di demanio idrico ai sensi della L.R. n. 7/2004 e smi.

Scarico 64_ID106101

Identificativo del GSII	ID106101
da:	Scolmatore testa impianto a troppo pieno
Trattamento:	nessuno
Località:	Via Majorana
Coordinate Etrs UTM 32N scarico	751073 - 4879730
Agglomerato:	AFC0071_Osteria di Piavola
Corpo idrico ricettore:	fosso della Mendra
Bacino idrico:	Savio

AE serviti	250
dotazione idrica/AE	200
portata media (Qm) l/sec.	0,58
portata di punta (Qnp) l/sec	1,74
portata di punta (Qnp) +30% l/sec	2,26
portata di sfioro l/sec.	63,08
rapporto di diluizione	109,00

Prescrizioni specifiche

1. Attivare lo scarico dello solo in caso di aumenti di portata per cause meteorologiche. In ogni caso lo scarico potrà avvenire solo ed esclusivamente per la portata eccedente oltre la diluizione 1:4;
2. Entro sessanta giorni dal rilascio dell'atto deve essere presentata ad Arpae - SAC di Forlì-Cesena istanza volta ad ottenere il provvedimento di concessione per occupazione di demanio idrico ai sensi della L.R. n. 7/2004 e smi.

Scarico 65_ID106102

Identificativo del GSII	ID106102
da:	Scolmatore di rete a soglia frontale
Trattamento:	nessuno
Località:	Via Majorana n. 2
Coordinate Etrs UTM 32N scarico	750969 - 4879802
Agglomerato:	AFC0071_Osteria di Piavola
Corpo idrico ricettore:	fosso della Mendra
Bacino idrico:	Savio

AE serviti	220
dotazione idrica/AE	200
portata media (Qm) l/sec.	0,51
portata di punta (Qnp) l/sec	1,53
portata di punta (Qnp) +30% l/sec	1,99
portata di sfioro l/sec.	23,07
rapporto di diluizione	45,30

Prescrizioni specifiche

1. Attivare lo scarico dello solo in caso di aumenti di portata per cause meteorologiche. In ogni caso lo scarico potrà avvenire solo ed esclusivamente per la portata eccedente oltre la diluizione 1:3;
2. Entro sessanta giorni dal rilascio dell'atto deve essere presentata ad Arpae - SAC di Forlì-Cesena istanza volta ad ottenere il provvedimento di concessione per occupazione di demanio idrico ai sensi della L.R. n. 7/2004 e smi.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.